



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Sezione lavoro

nella persona del [REDACTED] ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] LAVORO

TRA

[REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. IODICE ANTONIO E ZARRILLO
ANTIMO, come da procura in atti.

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante p.t., **rappresentato e difeso dall'avv.**

RESISTENTE

OGGETTO: riconoscimento della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado".

CONCLUSIONI: come in atti.

Ragioni di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 12/04/2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere docente a tempo determinato, ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente); la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.

Essa ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli anni scolastici, **2020/2021, 2021/2022, 2022/2023** con condanna del M.I.U.R. all'attribuzione di tale carta e dei relativi importi con vittoria di [REDACTED].



indeterminato. 9.2. Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato (congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass. n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012, Cass. n. 17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento delle attività di scrutinio. Si dovrà, invece, tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perchè il medesimo beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che transiti dall'uno all'altro ruolo, con la conseguenza che il meccanismo non determina alcuna discriminazione alla rovescia. 9.3. Qualora, all'esito del calcolo effettuato nei termini sopra indicati, il risultato complessivo dovesse risultare superiore a quello ottenuto con l'applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, la norma di diritto interno deve essere disapplicata ed al docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito all'insegnante assunto a tempo indeterminato, perchè l'abbattimento, in quanto non giustificato da ragione oggettiva, non appare conforme al diritto dell'Unione. Come già ricordato nel punto 6.1 lett. a), la clausola 4 dell'accordo quadro ha effetto diretto ed i giudici nazionali, tenuti ad assicurare ai singoli la tutela giurisdizionale che deriva dalle norme del diritto dell'Unione ed a garantirne la piena efficacia, debbono disapplicare, ove risulti preclusa l'interpretazione conforme, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia 8.11.2011, Rosado Santana punti da 49 a 56). Non è consentito, invece, all'assunto a tempo determinato, successivamente immesso nei ruoli, pretendere, sulla base della clausola 4, una commistione di regimi, ossia, da un lato, il criterio più favorevole dettato dal T.U. e, dall'altro, l'eliminazione del solo abbattimento, perchè la disapplicazione non può essere parziale nè può comportare l'applicazione di una disciplina diversa da quella della quale può giovare l'assunto a tempo indeterminato comparabile".

Per quanto riguarda gli a.s. 2020/2021 e 2021/2022, 2022/2023 invece, il riconoscimento della pretesa deve tener conto, da un lato, la natura temporalmente e funzionalmente condizionata dei crediti elettronici in esame, e, dall'altro lato, gli effetti conservativi connessi al deposito del ricorso in quanto il tempo necessario per la celebrazione del processo non può in alcun modo tradursi in un danno per parte ricorrente.

Ogni credito, infatti, può essere utilizzato nell'anno scolastico in corso nonché entro la fine (31 agosto) di quello successivo.

Nel caso dei docenti a tempo determinato, invece, il termine per la fruizione biennale di ciascun credito è rappresentato necessariamente dalla pubblicazione del presente provvedimento in base all'art. 282 c.p.c stante la sua natura di sentenza di condanna e, per ciò solo provvisoriamente esecutiva.

Allo stesso modo, non spettano gli interessi in quanto, a parità di condizioni, per i docenti a tempo indeterminato, non sono previsti frutti civili per i crediti elettronici ancora fruibili.

Il ricorso deve essere, pertanto, parzialmente accolto con condanna del M.I.U.R. all'assegnazione in favore della ricorrente della carta docente per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 2022/2023 e secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione in suo favore di buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00, da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della presente sentenza.

Le [REDACTED] possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni dirimenti e del contrasto giurisprudenziale su di esse esistente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:

1. in accoglimento del ricorso, condanna il M.I.U.R. all'assegnazione in favore della parte ricorrente della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado" per gli a.s. 2020/2021, 2021/2022 2022 2022/2023 secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione in suo favore di buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00, da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della presente sentenza;

Aversa, 03/10/2023

il Giudice del Lavoro

